




**Capitolato tecnico**  
**"fornitura ricambi originali, di primo impianto o equivalenti per il parco autobus aziendale"**

**REVISIONI VERIFICHE ED APPROVAZIONI**

Pr.	Data	Tipo Revisione	Redige	Verifica	Approva
0	22/09/2014	Prima Emissione			P. Sposito
1	06/10/2014	Revisione			M. Vignola
2	15/10/2014	Revisione			M. Vignola
3	03/11/2014	Revisione			M. Vignola
4	10/12/2014	Revisione			M. Vignola 
5					



## 1. DEFINIZIONI

Nel testo del presente Capitolato valgono le seguenti definizioni:

### 1.1 Stazione Appaltante

si intende l'Ente Autonomo Volturno – Divisione Trasporto Automobilistico (di seguito, EAV), con sede in Via Cisterna dell'Olio, n.44 NAPOLI, codice fiscale/partita IVA 00292210630.

### 1.2 R.U.P

Responsabile unico del procedimento: colui che svolge le funzioni ed i compiti di cui all'art. 10 del D.Lgs 163/2006 e artt. 272 - 273 DPR 207/2010.

### 1.3 R.E.C.

Responsabile dell'esecuzione del contratto: colui che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto (art. 300 D.P.R. 207/2010).

1.4 **ASSISTENTI del R.E.C.:** coloro che, nell'ambito dei singoli siti, svolgono le attività di competenza del REC, nel rispetto delle disposizioni generali e di coordinamento da esso emanate.

### 1.5 Responsabile per il Fornitore (RF)

Colui che svolge le funzioni di coordinamento e gestione degli ordini ricevuti da EAV.

### 1.6 Contratto o Contratto di appalto

Si intende ciascun contratto che l'EAV stipula con i Soggetti Aggiudicatari (che diventano Fornitori) per l'affidamento di ciascun lotto di ricambi autobus oggetto della presente gara, secondo quanto previsto dal seguente Capitolato. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto anche l'Offerta Economica e gli altri documenti presentati dal Fornitore stesso, oltre alla Lettera Invito, al Capitolato, al catalogo e al listino di EAV, in quanto il Fornitore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena e approfondita conoscenza e li ha accettati senza eccezione alcuna apponendo apposita sottoscrizione.

### 1.7 Casa Costruttrice

Si definisce Casa Costruttrice la marca identificativa del ricambio originale del Lotto di partecipazione.

### 1.8 Ricambio originale

Per ricambi originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 e n. 461/2010, pezzi di ricambio "la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal Costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti".

Ai ricambi originali appartengono senz'altro i pezzi di ricambio contenuti in imballi originali del Costruttore del veicolo ed identificati con i riferimenti del Costruttore del veicolo.

### 1.9 Ricambio di primo impianto

Si intendono per ricambi di primo impianto quei ricambi che hanno i seguenti requisiti:

- sono classificati con uno specifico "codice catalogo" da parte della Casa Costruttrice del veicolo e sono da quest'ultima montati sul mezzo nella fase di produzione e/o omologazione;
- devono garantire la medesima qualità e durata del ricambio originale e rispetto al quale posseggono le stesse caratteristiche;
- devono essere consegnati in imballi con l'indicazione del marchio e del codice catalogo identificativo, applicati all'origine da parte della Casa Produttrice ed il riferimento del codice catalogo originale applicato.
- Per tali parti di ricambio inoltre è richiesto, in sede di fornitura, oltre al codice identificativo originale, il codice identificativo del ricambio di 1° impianto, l'indicazione di marca e modello, il n. di serie (dove previsto).

### 1.10 Ricambio equivalente



Per ricambi equivalenti agli originali si intendono, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1400/2002 n. 461/2010, pezzi di ricambio *"fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione"*.

L'EAV richiede al Fornitore di presentare, in sede di gara, l'elenco dei produttori e la documentazione tecnica rilasciata dal produttore del ricambio equivalente relativa alla costruzione/realizzazione e quella relativa alla certificazione del processo di qualità ISO 9001.

Ai sensi dell'art. 68 comma 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., costituisce appropriata documentazione tecnica:

- documentazione rilasciata dal produttore;
- una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto ai sensi delle norme europee vigenti (Serie EN 45000).

La documentazione tecnica rilasciata dal produttore dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) data e numero di certificato del produttore;
- b) generalità del produttore e luogo di fabbricazione;
- c) descrizione del prodotto (catalogo e codice del produttore);
- d) riferimento specifico al prodotto – rintracciabilità;
- e) numero di omologazione del prodotto, ove obbligatoria;
- f) attestazione di equivalenza del prodotto fornito rispetto al corrispondente prodotto originale (o di primo impianto) secondo quanto di seguito specificato:
  - perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato
  - caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché una pari durata in esercizio.

Ai sensi del succitato articolo 68, il Fornitore può dimostrare l'equivalenza dei prodotti forniti rispetto al corrispondente originale, anche mediante un relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto ai sensi delle norme europee vigenti (Serie EN 45000). Le prove devono attestare quanto indicato al precedente punto f.

#### **1.11 Fabbricante del ricambio:** è colui il quale:

- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo;

#### **1.12 Materiale Urgente**

materiale in assenza del quale si determina un fermo macchina

#### **1.13 Omologazione**

Ai sensi dell'art. 3 della Direttiva 2007/46/CE e s.m.i., per "omologazione" si intende la procedura con cui uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche e per "scheda di omologazione" si intende il documento con cui l'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è omologata.

#### **1.14 Ricambi oggetto di omologazione**

Per i componenti soggetti alle prescrizione degli atti normativi richiamati all'allegato IV della Direttiva 2007/46/CE e s.m.i il Fornitore dovrà fornire ricambi originali, di primo impianto o equivalenti completi della scheda di omologazione.

In particolare, i **parabrezza e lunotti** devono risultare omologati ai sensi del Decreto 26 febbraio 2002 - "Recepimento della direttiva 2001/92/CE della Commissione del 30 ottobre 2001, che adegua al



progresso tecnico la direttiva 92/22/CEE del Consiglio relativa ai vetri di sicurezza e ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi" e successive modificazioni.

## 2. OGGETTO

L'oggetto del presente Capitolato è la fornitura per un periodo di **12 (dodici) mesi** dalla data di sottoscrizione del Contratto di fornitura di cui ai seguenti Lotti:

- Lotto 1 - Ricambi originali 1° impianto o equivalenti** **Bredamenarinibus**
- Lotto 2 - Ricambi originali 1° impianto o equivalenti** **Irisbus-IvecoBus**
- Lotto 3 - Ricambi originali 1° impianto o equivalenti** **Man**
- Lotto 4 - Ricambi originali 1° impianto o equivalenti** **Mercedes**
- Lotto 5 - Ricambi originali 1° impianto o equivalenti** **Scania**
- Lotto 6 - Ricambi originali 1° impianto o equivalenti** **De Simon**
- Lotto 7 - Ricambi originali 1° impianto o equivalenti** **Voith / ZF**
- Lotto 8 - Ricambi di carrozzeria (compreso cristalli)** **Rif. Case costruttrici veicoli**

Il materiale dovrà possedere tutti i requisiti di una progettazione che rispetti i criteri di "Buona Ingegneria".

Tale fornitura è ripartita secondo i nr.8 lotti sopra indicati.

In fase di offerta, l'impresa dovrà fornire la seguente documentazione:

- elenco dei marchi dei ricambi di primo impianto corrispondenti ai materiali originali offerti in sede di gara;
- elenco dei marchi dei ricambi equivalenti corrispondenti ai materiali originali offerti in sede di gara.

L'appaltatore deve garantire la fornitura di ricambi aggiornati all'ultimo esponente di modifica da parte del costruttore e del fornitore di primo impianto.

Il lotto 8, trattandosi di ricambi di carrozzeria, prevede un allegato a parte.

## 3. IMPORTO DELL'APPALTO

l'importo della fornitura annuale di cui all'art 2 risulta complessivamente pari a **€.410.000,00** (quattrocentodiecimila/00) IVA esclusa distinto in nr. 8 Lotti

LOTTO	MARCA	IMPORTO PRESUNTO (€)
1	BREDAMENARINIBUS	60.000,00
2	IVECO/IRISBUS	170.000,00
3	MAN	30.000,00
4	MERCEDES	60.000,00
5	SCANIA	10.000,00
6	DE SIMON	25.000,00
7	VOITH/ZF	5.000,00
8	CARROZZERIA	50.000,00
TOTALE		410.000,00



L'EAV si riserva comunque la facoltà di variare l'importo di aggiudicazione di ciascun lotto della fornitura del 20% in aumento o in diminuzione alle medesime condizioni contrattuali, senza che il Fornitore possa avanzare richieste di indennizzi o revisioni prezzi o motivi di risoluzione del contratto. In ottemperanza all'art. 3 della Legge 123 del 3 agosto 2007 e ad integrazione del D.Lgs.81/08, non essendo stati individuati rischi da interferenze, per ottemperare a tutti gli adempimenti riguardanti la sicurezza dei lavoratori da impiegare nelle operazioni oggetto della gara in epigrafe non si individuano, nella presente fase, a carico dell'aggiudicatario della prestazione ed ai fini di cui sopra, operazioni che possano determinare l'adozione di specifici adempimenti attinenti la sicurezza.

Non sarà possibile da parte dell'impresa fornitrice rivendicare l'intero importo del lotto di aggiudicazione in quanto la previsione di spesa potrebbe subire incrementi o decrementi derivanti dalla composizione variabile nel tempo del parco aziendale.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO

Per ogni lotto, la durata del contratto di fornitura è pari a 12 mesi solari a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e, a discrezione di Eav, oltre la data ultima, fino ad esaurimento dell'importo complessivo aggiudicato.

Per ciascun lotto, se prima del termine di cui all'art 3 si verificasse il raggiungimento dell'importo contrattuale, su espressa richiesta di EAV, il Fornitore si intende obbligato a continuare le forniture sino e non oltre un ulteriore 20% (ventipercento) del valore complessivo del contratto. Oltre tale valore la fornitura in oggetto si intenderà esaurita e il relativo contratto concluso fatte salve eventuali pendenze e/o contenziosi.

#### 5. GESTIONE ORDINI E CONSEGNA

La fornitura avrà luogo a seguito di singoli ordini, che saranno inviati da EAV, di volta in volta, in relazione alle esigenze aziendali. Gli ordini verranno inviati al Responsabile dell'Appalto del Fornitore a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Fornitore. **La consegna dei ricambi, franco destino, dovrà avvenire presso i seguenti impianti aziendali**, dal lunedì al venerdì con orario 8-12,30, salvo diversa richiesta di EAV:

1. Napoli - Via Nuova Agnano 9/d;
2. Ischia – Via Mazzella;
3. Torre Annunziata – Via Plinio 121;
4. Benevento – Via Munanzio Planco c/o stazione Appia.

L'avvenuta ricezione degli ordini così inviati, sarà attestata dall'apposito report "message confirmation" della mail.

##### 5.1 Ordini urgenti e tempi di consegna

###### Ordini urgenti

Gli Ordini Urgenti sono relativi a materiali per i quali vi è la richiesta di una pronta disponibilità e/o consegna.

Fatti salvi gli orari di consegna previsti, il Fornitore si obbliga a provvedere alla consegna dei materiali **entro 5 giorni lavorativi a partire dalla data di trasmissione, a messo mail, dell'Ordine di Acquisto ed indicati nello stesso; non è richiesta da EAV alcuna conferma di ricevimento Ordine.**

I documenti di consegna devono obbligatoriamente indicare:

- luogo di consegna della merce,
- numero di riferimento dell'ordine,
- quantità in consegna
- descrizione del materiale con relativo codice.

Si precisa che EAV potrà emettere, nei limiti dell'importo contrattuale, ordini anche nel corso dell'ultimo giorno di validità del contratto e il Fornitore si obbliga alla consegna di quanto ordinato secondo gli oneri ed obblighi contrattuali.



### Ordini non urgenti

Per gli ordini non urgenti, il Fornitore, si obbliga a provvedere alla consegna dei materiali **entro 10 giorni lavorativi a partire dalla data di trasmissione, a messo mail, dell'Ordine di Acquisto ed indicati nello stesso.**

I documenti di consegna devono obbligatoriamente indicare: luogo di consegna della merce, numero di riferimento dell'ordine, quantità in consegna e descrizione del materiale con relativo codice.

#### **5.2 Ritiri diretti di materiale**

Non sono ammessi ritiri diretti da parte di personale dipendente di EAV, se non precedentemente coperti da un Ordine scritto o da specifico accordo preventivamente ed esplicitamente concordato ed approvato dalla U.O. Approvvigionamenti.

#### **5.3 Documento di trasporto**

Il Fornitore si obbliga ad effettuare le consegne dei materiali con documento di trasporto, anche nel caso di ritiro diretto.

Il documento di trasporto (D.D.T) deve riportare, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente in materia, le seguenti ulteriori informazioni:

- il numero dell'Ordine con cui i materiali sono stati richiesti;
- part number identificativo del materiale originale indicato nell'Ordine d'Acquisto;
- descrizione breve del materiale,
- unità di misura della quantità in consegna;
- quantità in consegna.

Per l'applicazione delle penali per ritardata consegna o non conformità faranno fede la data di consegna indicata sulle righe d'ordine e quella di ricevimento della merce.

#### **5.4 Modalità di imballaggio**

L'imballaggio deve essere curato in modo da garantire la merce stessa da deterioramento durante il trasporto. In particolare, i materiali dovranno risultare all'interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del materiale ed a preservarli da urti accidentali. All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- le quantità e il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e part-number dei ricambi forniti.

#### **5.5 Responsabilità**

Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti ecc., legati al trasferimento e trasporto del materiale dal Fornitore ad EAV sono a carico dello stesso.

Pertanto, il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, sostituire e/o reintegrare il materiale deteriorato e/o mancante e/o smarrito.

### **6. ONERI A CARICO DEL FORNITORE**

Il Fornitore si obbliga a fornire ad EAV il nominativo di un proprio incaricato che dovrà costituire il referente (RF) per ogni aspetto (commerciale, tecnico, logistico ecc) legato alla fornitura; RF deve essere dotato delle caratteristiche di competenza, operatività, responsabilità e autonomia decisionale necessarie a semplificare i rapporti tra EAV e il Fornitore agevolando la soluzione delle eventuali problematiche.

#### **6.1 Listini**

I prezzi indicati nel listino prezzi sono da ritenersi fissi per l'intera validità del contratto.

Il Fornitore, in caso di aggiudicazione, dovrà fornire su supporto informatico nr. 2 copie dei listini offerti, omnicomprendivi dei ricambi originali, primo impianto ed equivalenti dichiarati in fase di offerta.

Il Fornitore si impegna a fornire ad EAV esaurienti informazioni sul part number oggetto di modifiche (riferimenti esauriti, riferimenti sostituiti, sostituzioni multiple, ecc) operate dal costruttore.



## 6.2 Ordini inevasi per materiali mancanti

Un Ordine si considera evaso quando le quantità ordinate sono state consegnate. Nel caso in cui il Fornitore fosse impossibilitato a evadere in tutto o in parte i materiali ordinati, lo stesso si impegna a darne tempestiva e formale comunicazione ad EAV e ad indicare la nuova data di consegna.

**Tale comunicazione avrà effetto sull'entità delle penali di cui ai successivi articoli.**

### 6.2.1 Riferimenti EAV per l'invio delle segnalazioni per ritardata consegna

Le segnalazioni di cui sopra dovranno essere inviate agli indirizzi di posta elettronica dei Magazzini EAV richiedenti.

## 6.3 Ordini inevasi per materiali esauriti

Il Fornitore, in caso di indisponibilità di materiali, dovrà comunicare se trattasi di indisponibilità provvisoria o definitiva. Per provvisoria si intende una indisponibilità temporanea, il cui termine non è prevedibile e per definitiva si intende la cessazione dell'attività produttiva del materiale. In entrambi i casi, il Fornitore si impegna ad attivare la propria struttura organizzativa, al fine di fornire ad EAV le indicazioni su canali alternativi per l'approvvigionamento dei materiali esauriti o per indicare materiali alternativi.

## 6.4 Materiali con codice di riferimento (part number) variato

Nel caso di variazione dei codici di riferimento (part number) dei materiali, il Fornitore dovrà darne tempestiva e formale comunicazione ad EAV secondo le seguenti modalità:

- in concomitanza di ogni variazione del riferimento di uno o più codici, il Fornitore dovrà segnalare, a mezzo mail, ad EAV le variazioni avvenute;
- in caso di pubblicazione (sia occasionale sia periodica) di catalogo della Casa Produttrice con le variazioni di codice intervenute, il Fornitore invierà all'EAV una copia originale del catalogo stesso.

## 6.5 Correttezza del rapporto commerciale

Il Fornitore si obbliga al mantenimento di una condotta commerciale corretta nei confronti di EAV.

Il Fornitore si obbliga ad estendere ad EAV ogni iniziativa commerciale promossa dalla Casa Madre dei ricambi, che risulti migliorativa rispetto alle condizioni d'acquisto in vigore con EAV al momento dell'iniziativa.

Il Fornitore sottoporrà tempestivamente per iscritto ad EAV le condizioni di acquisto migliorative ed i relativi termini che EAV stesso potrà applicare, salvo sua rinuncia, sui nuovi ordini.

## 7. COLLAUDO E GARANZIE

### 7.1 Collaudo

EAV, attraverso la propria struttura dedicata, alla consegna del materiale effettua il collaudo visivo e documentale.

Un materiale si definisce conforme quando:

- a) il codice di riferimento del materiale fornito corrisponde a quello indicato nell'Ordine o, in caso di codice di riferimento variato, lo stesso corrisponde a quello comunicato ad EAV e indicato sul documento di trasporto;
- b) i colli di trasporto dei materiali e le confezioni degli stessi siano integri.

Saranno rifiutati i materiali che, in sede di collaudo, evidenzino vizi o difetti di imballaggio o con codici non identificati e/o non corrispondenti a quanto ordinato.

La merce non conforme dovrà essere ritirata dal Fornitore entro 10 giorni dalla comunicazione di EAV, mentre la consegna dei materiali ordinati dovrà comunque rispettare i tempi previsti per la consegna, salvo l'applicazione delle penali previste.

#### 7.1.1 Collaudo tecnico

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7.2, l'EAV ha tempo 30 giorni solari consecutivi per comunicare formalmente che uno o più materiali inviati non sono conformi e di conseguenza respinti.

L'EAV si riserva il diritto di effettuare, a campione, sulle singole forniture ogni controllo che riterrà necessario anche di laboratorio per attestare la piena rispondenza qualitativa dei materiali consegnati.



## 7.2 Garanzie

Il Fornitore garantisce i ricambi forniti da qualsiasi difetto e/o vizio e/o inconveniente e/o malfunzionamento per un periodo di 24 mesi dalla data di ogni singola consegna (ovvero dalla data di ogni accettazione come previsto dall'art. 7.1.).

Durante il periodo di garanzia e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti manifestatisi, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati.

Il termine per la denuncia di eventuali vizi viene fissato in 30 giorni dalla loro scoperta, che sarà inviata a mezzo e-mail al RF ed ai fini del calcolo dei giorni farà fede la data di trasmissione risultante dal messaggio di conferma emesso in automatico dal server di posta elettronica.

Entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui EAV ha denunciato i difetti riscontrati, il fornitore deve provvedere al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

In ogni caso dal giorno successivo alla denuncia del difetto riscontrato, il fornitore in caso di conseguente mancato utilizzo del/i veicolo/i di cui saranno segnalate al fornitore le matricole aziendali, sarà applicata la penale prevista all'art. 8.1.

Per i ricambi di qualità corrispondente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (*dal secondo guasto ripetuto*), il fornitore dovrà effettuare l'analisi dei guasti in collaborazione con EAV per identificare la causa che li ha determinati. Nel caso i guasti siano imputabili al ricambio, Il Fornitore si impegna alla sostituzione dello stesso con materiale originale, senza costi aggiuntivi rispetto al prezzo offerto in gara.

In ogni caso, il Fornitore sarà soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ex artt.102 e ss. D.Lgs. 206/2005 e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa (RC Prodotti per un importo non inferiore ad €1.000.000).

## 7.3 Oneri ed obblighi assicurativi

Il Fornitore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa minima di responsabilità civile per danni arrecati a terzi, compresa EAV, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, tramite un Istituto di assicurazione debitamente abilitato, o prevedendo un'appendice a quella già in suo possesso relativa al contratto con EAV, per un importo non inferiore ad €2.000.000 e per una durata almeno pari alla durata del contratto.

La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio.

La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili a EAV e ad altri terzi.

In particolare, il Fornitore dovrà provvedere in autonomia secondo le modalità sopra indicate, alla copertura assicurativa di tutti i rischi connessi all'appalto.

**L'EAV è manlevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla fornitura ricevuta di parti di ricambio che presentino vizi e che in luogo di utilizzo diano luogo a danni/sinistri.**

## 8. PENALI

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le seguenti penali:

### 8.1 Penale per ritardata consegna

Per ogni consegna in ritardo rispetto alla data indicata sulla relativa posizione d'Ordine, sarà applicata una penale:

- nel caso di cui al punto 5.1. "ordini urgenti" è pari al 3% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo. Per il materiale non consegnato la penale applicata si innalza al 9% in misura giornaliera a partire dal 5° giorno. EAV si riserva la facoltà di annullare l'ordine/riga di ordine inevaso addebitando gli eventuali maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi. In caso di fermo macchina a causa di materiale consegnato in ritardo o non consegnato, il fornitore sarà assoggettato al pagamento ulteriore di 30,00 Euro/giorno per veicolo inutilizzato.



- nel caso di cui al punto 5.1 "ordini non urgenti" è pari al 5% del valore dei materiali non consegnati per ogni giorno solare consecutivo di ritardo.

Per il materiale non consegnato la penale applicata si innalza al 10% in misura giornaliera a partire dal 5° giorno. EAV si riserva la facoltà di annullare l'ordine/riga di ordine inevaso addebitando gli eventuali maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi.

### 8.2 Penale per merce non conforme

Per ciascuna consegna di materiale non conforme, sarà applicata una penale di **EURO 50,00** salvo le penali per ritardo nella consegna del materiale richiesto (art. 8.1).

### 8.3 Modalità di applicazione delle penali

Al termine di ogni mese, EAV invierà, a mezzo mail, al Fornitore il dettaglio delle penali maturate. Entro 10 giorni dalla data di ricevimento del succitato documento, il Fornitore avrà la facoltà di proporre le proprie osservazioni.

L'importo delle penali sarà fatturato ai sensi di legge e trattenuto dalle somme dovute al Fornitore per precedenti forniture eseguite o per quelle in corso e, ove mancasse il credito nei confronti del Fornitore, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. In tal caso, il Fornitore dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, sotto pena di decadenza del contratto e della perdita della cauzione definitiva, la quale verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

L'ammontare delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo. Raggiunto tale limite EAV si riserva la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno ulteriore.

## 9. CAUSA FORZA MAGGIORE

Per i casi documentati di causa di forza maggiore, se oggetto di tempestiva comunicazione al REC accompagnata da debita documentazione del Fornitore, non si procederà all'applicazione delle penalità. La mancata comunicazione nei termini di quanto sopra costituisce l'accettazione incondizionata, da parte del Fornitore, delle penalità che saranno applicate con le modalità previste.

## 10. BASE D'ASTA

LOTTO	MARCA	SCONTO A BASE D'ASTA (Ricambi originali)
1	BREDAMENARINIBUS	28%
2	IVECO/IRISBUS (P,Q,R, S)	48%
	IVECO/IRISBUS (T,U,V)	20%
3	MAN	25%
4	MERCEDES	22%
5	SCANIA	20%
6	DE SIMON	35%
7	VOITH/ZF	20%
8	CARROZZERIA	-----

Non è possibile inserire una scontistica di partenza per i ricambi di primo impianto e/o equivalenti. Va offerto un solo costruttore per i ricambi di primo impianto ed uno solo per i ricambi equivalenti.